ORIGINALE

COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale

00030 – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 23/01/2017

OGGETTO: Approvazione del Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 225/2016

L'anno **2017** , il giorno **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **10:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
CAPPELLINI AUGUSTO	PRESENTE	PASQUALI LUISELLA	PRESENTE
GALATI GIUSEPPE	PRESENTE	PAPI ANSELMO	PRESENTE
CASALI DANIELE	ASSENTE	POCHESCI FABIO	PRESENTE
CAPPELLINI AGOSTINO	ASSENTE	VESCOVI FRANCESCO	PRESENTE
GIULIANI GABRIELLA	PRESENTE	PERFILI SARA	ASSENTE
NARDELLA ADELE	PRESENTE	ROSINI ROBERTO	PRESENTE
DE FILIPPIS ROBERTO	PRESENTE		

Totale Presenti 10 Totale Assenti 3

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **AUGUSTO CAPPELLINI** nella sua qualità di Presidente
- Assiste **DR.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

I responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

I responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile , ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il Sindaco **Augusto Cappellini** introduce il punto quarto iscritto all'ordine del giorno.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è stato oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube a seguito della pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari. Questa registrazione, è da intendersi quì integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella sua trascrizione integrale, essendo di seguito riportata esclusivamente un'indicazione sintetica dei singoli interventi, così come percepiti dal segretario verbalizzante.

*Il Sindaco **Augusto Cappellini** cede la parola all'Assessore Roberto De Filippis.*
*L'Assessore **Roberto De Filippis** illustra l'argomento soffermandosi sugli aspetti principali quali quello della possibilità di definire i propi debiti tributari usufruendo della taglio degli importi relativi alle sanzioni, così come previsto dalla legge. E' una norma che a livello nazionale è nata per la definizione dei debiti tributari con Equitalia e che successivamente è ststa estesa agli altri concessionari, da qui l'opportunità di adottare il regolamento comunale in oggetto. L'assessore precisa inoltre che è prevista la possibilità di rateizzare il debito che tuttavia deve estinguersi, per disposizione di legge, entro il mese di settembre 2018.*
*Il Consigliere Comunale **Fabio Pochesci** dichiara l'astensione dal voto del suo Gruppo Consiliare in quanto ritiene che, contravvenendo al quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, non sono stati trasmessi loro i verbali della Commissione Statuto e Regolamenti del 19 gennaio u.s. e pertanto, il poco tempo concesso con la convocazione non ha permesso agli stessi di richiedere gli atti.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 6-ter "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016;

- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

CONSIDERATO che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

RITENUTO di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 19/01/2017 dalla Commissione Consiliare permanente "Statuto e Regolamenti", come risulta dal verbale trattenuto agli atti della Segreteria Generale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Andrea Storani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

CON VOTI espressi come segue:
presenti: 10
assenti: 3
Favorevoli: 8
Contrari : 0
Astenuti: 2 (Cons. Fabio Pochesci e Francesco Vescovi)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune di Colonna;

3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997;

4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'agente della riscossione società C.E.P. S.p.A. per tutti gli adempienti conseguenti;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi come segue:
presenti: 10
assenti: 3
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Cons. Fabio Pochesci e Francesco Vescovi)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li 17/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR. ANDREA STORANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 17/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
DR. ANDREA STORANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
AUGUSTO CAPPELLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 26/01/2017, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in

quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO

COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2017

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata
Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Le attività di cui al punto 1) verranno svolte interamente dalla società *in house* Cep S.p.A.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Cep S.p.A. apposita istanza entro il 2 maggio 2017.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Cep S.p.A. mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Il Cep S.p.A. comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Cep S.p.A. comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo

delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
b) versamento in rate di pari importo, mensili, bimestrali, trimestrali: entro i mesi di luglio 2017 e settembre 2018;
Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Cep S.p.A., le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Cep S.p.A. relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.